

Codice A1513B

D.D. 6 settembre 2019, n. 1217

D.Lgs. 117/2017, L. 383/2000 e L.R. 7/2006 e s.m.i. Diniego di iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale - sezione decentrata di Novara - dell'Associazione 'Aps Followers of Christ International Church', C.F.: 94061160365.

Premesso che:

- il D.Lgs. 117/2017 che ha introdotto il Codice del Terzo Settore, prevede che dal 3/8/2017 è in vigore detto nuovo Codice;

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

- il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, "fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." *nei relativi registri..... e..."* il requisito

dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti *dalle normative di settore*";

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'Associazione di promozione sociale "Aps Followers of Christ International Church", con sede legale in Novara – c.f. 94061160365 (prot.n.32330/A1513B del 10/07/2019);

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione (ns. prot. n. 32776/A1513B del 12/07/2019);

Considerato che con nota protocollata n. 36049/A1513B del 31/07/2019, venivano comunicati all'Associazione la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, al fine di un'eventuale integrazione della documentazione diretta a suffragare l'istanza di iscrizione;

Considerato, pertanto, che l'Associazione non ha presentato integrazioni ed osservazioni in grado di suffragare la richiesta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

considerato altresì che la registrazione dello Statuto associativo risulta essere effettuata in data 09/07/2019, e che pertanto non sono trascorsi i sei mesi di attività dell'Associazione quale requisito minimo per chiedere l'iscrizione al Registro regionale, come previsto dalla L.R. n. 7/2006, art. 6, comma 2, punto a);

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Novara, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di non iscrivere, per le motivazioni in premessa descritte, al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, l’Associazione “ Aps Followers of Christ International Church”, con sede legale a Novara, codice fiscale 94061160365;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

La funzionaria estenditrice
d.ssa Maria Teresa Graziosi

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DI CONTROLLO:

Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco Bordone